



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALADOLMEN" FINANZIATO NELL'AMBITO DEL BANDO SPORT E PERIFERIE 2020

Tra

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport (di seguito "Dipartimento"), con sede in Roma, via della Ferratella in Laterano, 51, C.F. 80188230587 in persona del dott. Michele Sciscioli, Capo del Dipartimento, (di seguito "Dipartimento")

e

Il Comune di Bisceglie, con sede in Bisceglie (BT), Via Trento, n.8, P.Iva 00973800725 - C.F. 83001630728 in persona del Sindaco dott. Angelantonio Angarano, soggetto beneficiario dell'intervento denominato "*Lavori di adeguamento impianti ed efficientamento energetico del Paladolmen*", CUP: C15119000240005 – BDU: BANDO202001766, selezionato e finanziato nell'ambito del bando "Sport e Periferie 2020" e approvato con decreto del Capo del Dipartimento per lo sport del 12 aprile 2022 (di seguito "Ente beneficiario" o "Beneficiario")

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, a), nella parte in cui prevede l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, art. 26 come sostituito dall'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2016, con il quale l'Ufficio per lo sport, già Ufficio interno del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, è individuato come ufficio autonomo;

CONSIDERATO, quindi, che l'Ufficio per lo sport è stato trasformato in Ufficio autonomo e che, pertanto, con Decreto del Presidente del Consiglio n. 323/Bil, art. 1, è stato istituito il Centro di Responsabilità 17 "Sport";

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'articolo 7, commi 26 e 27, con i quali sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione, e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

(DPS), ora Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito, con modificazione, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare l'articolo 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito, "FSC") e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico sociale tra le diverse aree del Paese;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare, l'articolo 1, comma 6, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ed in particolare, articolo 1, comma 703, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO l'articolo 1, comma 703 della sopra citata legge che prevede, tra l'altro che, ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge n. 147/2013, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico

VISTA la circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del Ministero dell'economia e della finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la quale sono state diramate le specifiche tecniche per il monitoraggio degli interventi finanziati a valere sui fondi strutturali, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), sul FSC nonché sugli interventi complementari finanziati dal fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2016 recante "Istituzione della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016;

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che: (a) individua le aree tematiche e la dotazione finanziaria del FSC 2014-2020; e (b) dispone specifiche regole di funzionamento del Fondo, individuando, fra l'altro, gli organi di attuazione e sorveglianza dei relativi Piani Operativi, tra cui l'Amministrazione di riferimento di ciascun Piano, un Comitato con funzioni di sorveglianza e un Organismo di certificazione;

VISTA la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 recante "Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2018 n. 171, serie generale che ha esteso all'anno 2025, il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020 in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023 e stabilito

al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019, già stabilito dalle precedenti delibere CIPE n. 25 e n. 26 del 2016 nonché la possibilità per le Amministrazioni titolari, sotto la propria responsabilità, di riprogrammare le economie accertate anche anteriormente all'ultimazione dell'intervento di riferimento, a condizione che quest'ultimo abbia raggiunto un avanzamento pari almeno al 90 per cento e che gli eventuali maggiori oneri che si verifichino fino alla chiusura della contabilità dell'opera restino a carico dell'amministrazione che ha proposto la riprogrammazione;

VISTO l'art. 44, co. 7, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e successivamente modificato dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, è stabilito al 31 dicembre 2022 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in luogo del termine precedentemente indicato;

VISTA la circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno del 5 maggio 2017, n. 1, recante "adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo, *Governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, disposizioni finanziarie";

VISTO l'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che ha istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie»;

VISTO l'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che finalizza il predetto Fondo ai seguenti interventi: a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Codice dei contratti pubblici»;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, , recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", che al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, assegnando tali risorse all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO ancora l'articolo 1, comma 362, della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso;

VISTA la delibera CIPE n. 16 del 28 febbraio 2018 che approva il Piano operativo "Sport e Periferie" del valore complessivo di 250 milioni di euro a valere sul "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020" avente

ad oggetto un programma nazionale di interventi finalizzati all'implementazione del patrimonio infrastrutturale sportivo nel nostro Paese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate e alle zone periferiche urbane e ne individua l'Ufficio per lo sport, ora Dipartimento per lo sport, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri come soggetto attuatore;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2018 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;

VISTA la delibera CIPE del 24 luglio 2019, n. 45, la quale modifica l'articolazione finanziaria del Piano operativo "Sport e periferie" a valere sul "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020";

CONSIDERATO che, ai sensi della citata delibera del CIPE n. 45/2019, sono stati assegnati al Piano Operativo "Sport e Periferie" 45 milioni di euro per l'anno 2019 e 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021, 60 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025;

VISTO l'articolo 1, comma 182, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» con il quale è stato previsto che le risorse del "Fondo Sport e Periferie", di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, la quale rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Dipartimento per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto, è stato emanato il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020 che definisce i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, ora, Dipartimento, procedendo alla ricognizione delle risorse finanziarie complessive da destinare al Bando, per un importo complessivo pari ad € 140.000.000,00;

VISTO in particolare che le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal Fondo Sport e Periferie di cui al Bando, ammontano complessivamente ad € 140.000.000,00, di cui € 100.000.000,00 a valere sulle risorse disponibili per l'anno 2020 sul capitolo 937 "Fondo sport e periferie" del CDR 17 "sport" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed € 40.000.000,00 a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione FSC 2014-2020);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo

sport, istituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, con efficacia decorrente dal 23 luglio 2020;

VISTO l'Avviso pubblico *"Sport e periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del Fondo Sport e Periferie"*, di seguito il "Bando" pubblicato dal Dipartimento per lo sport in data 13 luglio 2020, in attuazione di quanto previsto dal sopracitato decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport 5 novembre 2020, con il quale si è proceduto ad istituire un "Gruppo di lavoro" di supporto sia al Capo del Dipartimento, con particolare riferimento alla verifica dell'ammissibilità delle domande presentate, sia ai lavori della Commissione di valutazione delle proposte progettuali;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport 9 novembre 2020, con il quale si è proceduto ad istituire la Commissione di cui all'art. 3, comma 4, del citato decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020, come previsto dal paragrafo 9 del Bando, per la valutazione delle proposte progettuali pervenute entro il termine di scadenza prorogato;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 18 gennaio 2021, con il quale sono state assegnate al bando 2020, le ulteriori risorse pari ad € 160.000.000,00 a valere sulla programmazione FSC 2014-2020, per un ammontare di tali risorse economiche pari ad € 200.000.000,00 che conduce ad una ridefinizione della provvista finanziaria, di cui al paragrafo 3 del Bando sport e Periferie 2020, pari a complessivi € 300.000.000,00;

VISTO il comma 6 dell'art.1 del sopracitato decreto 18 gennaio 2021, secondo cui gli interventi finanziati a valere sulle risorse "FSC 2014 – 2020", devono tenere conto dei vincoli di destinazione previsti dalla disciplina relativa alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché dei contributi già assegnati a conclusione della procedura di cui al Bando sport e periferie 2018;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 aprile 2021 al n. 782, con il quale al dottor Michele Sciscioli è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

VISTA la delibera del CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, concernente "Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione";

VISTA la delibera del CIPESS n. 11 del 29 aprile 2021, recante "Approvazione del piano sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport";

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti presentati nell'ambito del bando in argomento ammontano a complessivi € 300.000.000,00, di cui di cui € 100.000.000,00 a valere sulle risorse disponibili per l'anno 2020 sul capitolo 937 "Fondo sport e periferie" del CDR 17 "sport" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed € 200.000.000,00 assegnati dalla sopracitata delibera CIPE n. 16 del 2018 a valere sugli appositi stanziamenti previsti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;

TENUTO CONTO che la delibera CIPE n. 25/2016 e ss.mm. e ii., concernente anche le modalità di impegno e di utilizzo delle risorse a valere sul FSC 2014-2020, prevede che le predette risorse debbano essere assegnate sempre nel rispetto del vincolo normativo sull'impiego dell'80% delle risorse nella macro area del Mezzogiorno e del restante 20% nella macro area del Centro-Nord;

PRESO ATTO dei verbali della Commissione di valutazione, istituita con decreto del Capo Dipartimento per lo sport 9 novembre 2020 e s.m.i, per la valutazione delle proposte progettuali pervenute nell'ambito del Bando;

VISTA la comunicazione 10 settembre 2021, assunta agli atti dal Dipartimento per lo Sport con prot. n. 10228 del 13 settembre 2021, con la quale il Presidente della Commissione di valutazione, all'esito della procedura d'esame effettuata, ha trasmesso la proposta di graduatoria di merito, nonché l'elenco delle domande ritenute non ammissibili, con relativa motivazione;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport del 13 settembre 2021 concernente l'approvazione della graduatoria provvisoria, nonché la ricognizione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi ritenuti finanziabili;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport del 12 aprile 2022, con il quale si è proceduto all'approvazione della graduatoria definitiva, rimodulata a seguito di motivate istanze di riesame;

CONSIDERATO che il progetto proposto dall'Ente beneficiario risulta, per quanto sopra esposto, finanziato a valere sulle risorse finanziarie di cui al Fondo sviluppo e coesione, assegnate al Piano operativo sport e periferie come da delibere CIPE sopra citate;

VISTO il quadro economico dell'intervento;

VISTO l'articolo 97 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che dispone che "al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le anticipazioni finanziarie, di cui al punto 2 lettera h) della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, possono essere richieste nella misura del venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento";

VISTO l'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n.138 (convertito, con modificazioni, dall'art.1 della L. 8 agosto 2002, n.178), come modificato dall'art.1, comma 629 e s.s. della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, che ha costituito la società Sport e salute Spa (di seguito anche "Sport e Salute");

VISTO lo Statuto della Sport e salute Spa, che individua la Società quale soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, nonché struttura operativa dell'autorità di Governo competente in materia di sport;

VISTO l'articolo 4 dello Statuto, secondo il quale la suddetta Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport;

VISTA la Convenzione stipulata tra il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio e Sport e Salute, registrata dalla Corte dei Conti in data 28 marzo 2022 al n.703, in ossequio alla quale Sport e Salute garantirà al Dipartimento il supporto tecnico specialistico volto alla gestione e attuazione anche degli interventi selezionati nell'ambito del Bando, finanziati a valere sulle risorse FSC 2014-2020.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse e Allegati)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Accordo, unitamente ai seguenti allegati:
 - a) allegato "A": delibera di giunta comunale del 22.10.2020, n. 231, attestante l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento e l'assunzione dell'impegno di spesa pari all'importo del cofinanziamento a carico dell'Ente beneficiario nel bilancio di previsione;
 - b) allegato "B": quadro economico dell'intervento;
 - c) allegato "C": format di dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte dell'eventuale gestore dell'impianto;

Articolo 2
(Finalità)

1. Il presente Accordo regola i rapporti giuridici tra il Dipartimento e il Comune di Bisceglie, beneficiario del contributo di € 700.000,00 (Euro settecentomila/00), concesso per la realizzazione dell'intervento denominato "*Lavori di adeguamento impianti ed efficientamento energetico del Paladolmen*", e definisce le modalità di attuazione e monitoraggio dell'intervento, di trasferimento del contributo e di rendicontazione.

Articolo 3
(Importo dell'intervento)

1. L'importo complessivo dell'intervento, così come indicato nel quadro economico del progetto di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, ammonta ad € 1.000.000,00 (Euro un milione/00), di cui € € 700.000,00 (Euro settecentomila/00) quale contributo a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione territoriale 2014-2020 (FSC) stanziato dalla Delibera CIPE n. 16 del 28 febbraio 2018 per il Piano operativo Sport e Periferie ed € 300.000,00 (Euro trecentomila) a titolo di compartecipazione alla spesa da parte del beneficiario nella misura specificatamente indicata nella proposta come riepilogato nella seguente tabella.

Tabella 1 - Riparto del costo dell'intervento

	Finanziamento (FSC Del. CIPE 16 del 28/2/2018) (A)	Compartecipazione del Beneficiario (B)	Costo totale dell'intervento (C=A+B)
Importo	€ 300.000,00	€ 700.000,00	€ 1.000.000,00
Quota	30,00 %	70,00 %	100%

2. Le economie che eventualmente matureranno per effetto dei ribassi d'asta, all'esito della procedura di affidamento dell'appalto di lavori ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. effettuata dal Beneficiario direttamente o tramite Stazione appaltante dallo stesso individuata, ridurranno di pari importo il costo dell'intervento e, pertanto, quello del contributo a valere sulle risorse FSC e quello della compartecipazione in proporzione alle rispettive quote di cui alla tabella sopra riportata. La quota parte delle economie eventualmente maturate afferente al contributo a carico delle risorse FSC resta

nella disponibilità del Dipartimento per eventuale riprogrammazione, quale Autorità di Gestione, senza necessità di ulteriori atti, e sarà oggetto di riprogrammazione in coerenza con le disposizioni del punto 2.2 della Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, richiamata in premesse.

Articolo 4

(Obblighi delle Parti)

1. Il Dipartimento per lo Sport è responsabile dell'attuazione del Piano "Sport e periferie" FSC 2014-2020 (di seguito anche: "Piano"), assicurandone la gestione, il controllo e la verifica dei risultati conseguiti nonché il monitoraggio procedurale e finanziario dell'intervento, autorizzando, in coerenza con le disponibilità di cassa, i trasferimenti finanziari al Beneficiario a titolo di anticipo e rimborso delle spese sostenute, sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori ("S.A.L.") – redatti dal direttore dei lavori nominato dal Beneficiario e/o da diversa stazione appaltante da quest'ultimo incaricata dell'effettuazione della procedura di affidamento dei lavori, servizi e forniture, co-finanziati e approvazione dei relativi certificati di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori – e a fronte della presentazione dei documenti contabili di rendicontazione da parte del Beneficiario. I dati forniti potranno essere comunicati agli altri soggetti che faranno parte del sistema di governance e, in particolare, del sistema di gestione e controllo (c.d. SI.GE.CO.) del Piano, al fine di rendere operativa la collaborazione anche con gli ulteriori soggetti coinvolti.
2. L'Ente beneficiario è responsabile in via esclusiva del corretto affidamento e della corretta e regolare esecuzione dei lavori, e/o dei servizi e/o delle forniture, ed altresì dell'implementazione:
 - del sistema nazionale di monitoraggio (BDU), così come previsto dal punto 3 della Delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016, e dalla Circolare n. 1 del 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno.
 - delle informazioni e della documentazione caricata sul portale "Sport e Periferie", piattaforma utilizzata per la gestione e l'archiviazione del flusso documentale e delle comunicazioni relative all'intervento oggetto del presente atto.
3. L'Ente beneficiario prende atto ed accetta che la società Sport e Salute, su preciso incarico del Dipartimento, seguirà le diverse fasi di realizzazione dell'intervento e che la stessa comunicherà al Dipartimento le eventuali criticità e/o inadempienze dell'Ente beneficiario, rispetto agli obblighi assunti in sede di presentazione della domanda di partecipazione al Bando, nonché agli obblighi assunti con il presente atto.
4. L'Ente beneficiario è tenuto inoltre a:
 - a) acquisire, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, apposita dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'Intervento da parte dell'eventuale gestore dell'Impianto, redatta come da format di cui all'allegato "C", contenente l'impegno a garantire l'accesso all'Impianto al RUP del Comune, al Direttore Lavori e agli altri soggetti di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, nonché agli operatori economici che eseguiranno i sopralluoghi ai fini della presentazione delle offerte in sede di gara, all'aggiudicatario e agli eventuali subappaltatori o terzi subcontraenti comunque coinvolti nella realizzazione dell'Intervento;
 - b) svolgere le funzioni di stazione appaltante, affidando i lavori, servizi e forniture per la realizzazione dell'intervento in conformità alla normativa di riferimento e in particolare nel rispetto del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e del decreto legislativo 30 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

- c) produrre e caricare sul portale “Sport e Periferie”, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione dell’ Accordo, il progetto esecutivo dell’intervento verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, nel caso in cui l’Ente non vi abbia provveduto prima della firma del presente atto, ovvero in caso di appalto integrato il livello progettuale da porre a base di gara;
 - d) pubblicare il bando di gara per l’affidamento dei lavori, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del progetto esecutivo, ovvero in caso di appalto integrato entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del livello progettuale da porre a base di gara, avendo cura di darne comunicazione al Dipartimento, per il tramite degli uffici della società Sport e Salute;
 - e) aggiudicare i lavori entro 45 giorni dalla chiusura del bando di gara per l’affidamento dei lavori, avendo cura di darne comunicazione al Dipartimento, per il tramite degli uffici della società Sport e Salute;
 - f) procedere alla firma del contratto d’appalto entro e non oltre 60 (sessanta) giorni da quando l’aggiudicazione è divenuta efficace, avendo cura di darne comunicazione al Dipartimento, per il tramite degli uffici della società Sport e Salute;
 - g) realizzare l’Intervento nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma delle attività che dovrà essere aggiornato e caricato sul portale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione dell’Accordo, in ossequio alla programmazione prevista dalle suindicate lettere c), d), e), f);
 - h) curare tutte le fasi di realizzazione dell’intervento e provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità a certificare la regolare esecuzione dei lavori e, ove occorra, al loro collaudo secondo quanto stabilito nel d.lgs. n. 50/2016;
 - i) trasmettere a Sport e Salute, per il tramite del portale “Sport e Periferie”, la relazione – bimestrale di cui al successivo art. 6.2, comunicando, oltre a tutte le informazioni previste dal presente atto, qualsiasi altra informazione necessaria per consentire le attività di verifica, controllo e monitoraggio dell’Intervento stesso;
 - j) conservare a propria cura e fornire tempestivamente a Sport e Salute, su richiesta di quest’ultima, la documentazione relativa alle attività di monitoraggio e rendicontazione delle somme spese, ai fini del trasferimento del contributo, come previsto dal successivo articolo 5;
 - k) svolgere, a propria cura e spese, tutte le attività ed ottenere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie alla messa in esercizio dell’Impianto, a seguito dell’ultimazione dell’intervento;
 - l) garantire – per sé e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., anche per l’eventuale diverso gestore dell’impianto stesso – l’accessibilità al pubblico, nonché la destinazione dell’impianto, secondo le finalità prevista dal bando, impegnandosi altresì a mantenere le finalità sociali e la destinazione sportiva dell’Impianto, nonché l’efficienza dello stesso;
 - m) redigere e trasmettere a Sport e salute, entro 15 (quindici) giorni dal rilascio del certificato di regolare esecuzione ovvero dal verbale di collaudo con esito positivo dell’impianto, una relazione tecnica (la “relazione tecnica conclusiva”) attestante le spese effettivamente sostenute, il rispetto del cronoprogramma delle attività e del progetto. La relazione tecnica conclusiva dovrà essere corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:
 - (i) certificato di collaudo ove previsto dalla normativa, oppure di regolare esecuzione, e relativo provvedimento di approvazione;
 - (ii) determina di approvazione del quadro economico finale.
5. Il Dipartimento si impegna ad erogare il contributo per l’attuazione dell’intervento, previa verifica, per il tramite della società Sport e Salute, della documentazione prodotta dall’Ente beneficiario e secondo

le modalità di cui al successivo articolo 5, nel rispetto di quanto previsto dal Bando e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 5

(Modalità di trasferimento del contributo)

1. Le erogazioni effettuate, secondo quanto disposto nel presente articolo, terranno conto della percentuale di riparto tra quota di finanziamento FSC e quota di compartecipazione di risorse proprie del Beneficiario nella misura riportata nella Tabella 1 di cui all'articolo 3.
2. Il Dipartimento si impegna a contribuire alla realizzazione dell'intervento con risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, trasferendo all'Ente Beneficiario, con le modalità di cui al presente articolo 5, l'importo massimo di € 700.000,00 (Euro settecentomila/00), a copertura delle spese sostenute dall'Ente beneficiario. Al riguardo, il Beneficiario dà atto e riconosce che il Dipartimento risponderà esclusivamente nei limiti della somma di € 700.000,00 (Euro settecentomila/00), e che nessuna ulteriore somma potrà essere richiesta allo stesso Dipartimento a qualsiasi titolo in relazione all'Intervento; il Beneficiario, pertanto, si impegna a sostenere gli eventuali maggiori oneri economici, che si rendessero necessari ad assicurare la piena fruibilità dell'Impianto oggetto dell'Intervento, anche in ragione di imprevisti non imputabili all'Ente stesso.
3. Il trasferimento del contributo verrà effettuato dal Dipartimento con le seguenti modalità, precisando che le erogazioni verranno disposte a seguito del controllo con esito positivo della regolarità della documentazione inerente alla spesa:
 - a. un'anticipazione pari al 20% del contributo di cui alla lettera (A) della Tabella 1, articolo 3, a seguito della presentazione del progetto esecutivo approvato, ai sensi dell'art. 97 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
 - b. fino al 95% del valore complessivo del contributo di cui alla lettera (A) della Tabella 1, articolo 3, così come eventualmente modificato in base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 (economie da ribassi d'asta), sarà erogato a stati di avanzamento (SAL), a seguito della presentazione a Sport e Salute della documentazione di cui al successivo art. 6. Ciascuna erogazione intermedia è subordinata alla presentazione della spesa quietanzata relativa alla erogazione precedente, e, ai fini del monitoraggio, alla alimentazione e validazione dei dati nella banca dati unitaria presso IGRUE (BDU). Le anticipazioni saranno di volta in volta recuperate a valere sulle erogazioni intermedie in misura pari al 20% dell'erogazione intermedia erogata;
 - c. il restante 5% a saldo di ogni spettanza a seguito della presentazione della relazione tecnica conclusiva, previa verifica della stessa. Il saldo sarà erogato, a fronte della presentazione della documentazione amministrativa e contabile trasmessa dall'Ente beneficiario, dopo l'emissione del certificato provvisorio di collaudo nel caso dei lavori o di certificato di verifica di conformità nel caso di servizi e forniture.
4. Ogni erogazione verrà parametrata in misura proporzionale, sulla base della distinzione tra la quota a carico delle risorse FSC e la quota a carico del Beneficiario
5. Eventuali economie di gestione relative al contributo (di cui alla parte A della Tabella 1), anche derivanti dai ribassi d'asta realizzati in sede di gara, saranno riassegnate al Fondo Sviluppo e Coesione per eventuali riprogrammazioni.
6. L'Ente beneficiario dà atto e riconosce che, ai fini dell'ottenimento del contributo, le voci di spesa ammissibili sono esclusivamente quelle riportate nel quadro economico relative all'intervento, tenuto conto che le spese per i lavori potranno essere considerate ammissibili solo qualora le procedure di

affidamento risultino essere state avviate successivamente alla stipula del presente Accordo, ad eccezione dei lavori urgenti certificati dal Responsabile del procedimento.

Articolo 6

(Modalità di monitoraggio – Relazione Bimestrale – Rendicontazione di Spesa)

1. L'Ente beneficiario si obbliga a comunicare a Sport e Salute tutte le informazioni utili e a porre in essere le attività necessarie per consentire a quest'ultima la verifica, anche a campione, delle opere e dei servizi realizzati, nonché dello stato di avanzamento dell'intervento e del corretto utilizzo del contributo.
2. Al fine del corretto e costante monitoraggio dell'intervento, l'Ente beneficiario dovrà trasmettere, a pena della revoca del finanziamento, dati, informazioni e copia della documentazione relativa all'attuazione dell'intervento, secondo le disposizioni previste per il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse a valere sul FSC 2014-2020. A tal fine l'Ente beneficiario è tenuto a trasmettere a Sport e Salute, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo, una relazione attestante lo stato di avanzamento dell'intervento (la "relazione bimestrale"), allegando, ove esistenti:
 - i. i provvedimenti di indizione delle procedure di gara relative all'aggiudicazione di contratti di appalti e/o concessioni di lavori, forniture e/o servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione, relativi alla realizzazione dell'Intervento, nel rispetto delle scadenze previste al precedente articolo 4;
 - ii. i provvedimenti a contrarre e i contratti eventualmente sottoscritti, relativi alla realizzazione dell'intervento;
 - iii. una rendicontazione di spesa predisposta dal responsabile unico del procedimento (di seguito la "rendicontazione di spesa") che attesti i lavori eseguiti ed i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma delle attività, corredata dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), dai certificati di pagamento e dai relativi mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, nonché dai rendiconti dettagliati compilati sulla base dei format che saranno resi disponibili.
3. Nel rispetto di quanto disposto al successivo art. 12, ogni documento di spesa dovrà riportare nell'oggetto/causale il titolo dell'intervento, il CUP, il CIG e la dicitura "Documento contabile cofinanziato dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano Sport e periferie – Bando 2020".
4. Il Dipartimento per lo Sport, in qualità di Autorità di Gestione del Piano operativo Sport e Periferie, si riserva il diritto di chiedere in ogni momento informazioni supplementari o chiarimenti in ordine allo stato di avanzamento dell'intervento o alle informazioni e alla documentazione trasmessa, a cui il Beneficiario dovrà rispondere entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa.
5. Il Beneficiario si impegna al rispetto delle tempistiche previste dal cronoprogramma. Il Dipartimento, anche per il tramite di Sport e Salute, su richiesta motivata dell'Ente beneficiario potrà consentire una rimodulazione del cronoprogramma, fermo restando il rispetto del termine di eleggibilità della spesa a valere sulle risorse FSC.
6. L'Ente beneficiario si impegna a garantire a Sport e Salute la più ampia collaborazione, l'accesso alla documentazione, ai cantieri e agli altri luoghi di esecuzione dell'intervento per l'espletamento dell'attività di verifica di cui al presente articolo.

Articolo 7

(Spese ammissibili)

1. Salvo quanto previsto all'articolo 5 comma 6, sono ammissibili tutte le spese relative all'intervento, ricomprese nel Quadro Economico, per il quale è stato riconosciuto il contributo a condizione che esse siano:
 - assunte con procedure conformi alle norme europee, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
 - effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
 - pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato;
 - coerenti agli impegni assunti dall'Ente beneficiario nell'ambito del presente Accordo;
 - coerenti con il D.P.R del 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020".

Articolo 8

(Adeguamenti o modificazioni dell'Intervento)

1. L'erogazione del contributo è condizionata alla corrispondenza dell'opera realizzata al progetto presentato alla partecipazione al Bando. È in ogni caso ammesso l'aggiornamento del quadro economico dell'intervento conseguente alla necessità di adeguamento dei prezzi dovuti alle particolari condizioni del mercato, fermo restando l'importo massimo del contributo assegnato. Pertanto, in sede di rendicontazione delle spese, potranno essere ammesse a contributo solo variazioni che non alterino i contenuti progettuali essenziali dell'intervento ammesso a finanziamento e per le quali gli aumenti di spesa siano interamente sostenuti dall'Ente beneficiario.
2. Eventuali richieste di rimodulazione dell'intervento e adeguamento e/o modificazione del progetto, del quadro economico e del cronoprogramma, non ricomprese nella casistica di cui al precedente comma 1, dovranno essere presentate per mezzo di un'istanza motivata per iscritto ed inviata a Sport e Salute, la quale, sarà incaricata della preliminare verifica tecnico-amministrativa, propedeutica all'autorizzazione che dovrà essere rilasciata dal Dipartimento.
3. La realizzazione di una variante valutata "non coerente" rispetto al progetto approvato comporterà in ogni caso il mancato riconoscimento delle spese sostenute a tale titolo.

Articolo 9

(Sospensione e revoca del Contributo)

1. L'Ente beneficiario dà atto e riconosce che qualora all'esito delle verifiche di cui agli articoli precedenti, si riscontri l'esistenza di un grave inadempimento ovvero di un grave ritardo nella realizzazione dell'intervento, l'erogazione del contributo potrà essere sospesa e il contributo potrà essere revocato anche parzialmente, senza che l'Ente beneficiario possa pretendere alcunché al riguardo.
2. Il contributo è revocato nei seguenti casi:
 - a) inadempimento da parte dell'Ente beneficiario agli obblighi e ai termini temporali, di cui ai precedenti articoli;

- b) ritardo superiore a 90 (novanta) giorni nell'esecuzione delle attività;
 - c) mancanza della preventiva autorizzazione prevista dall'articolo 8, oppure alterazioni e/o modificazioni relative all'intervento e/o della natura e delle finalità del progetto;
 - d) violazione degli obblighi di cui all'articolo 4;
 - e) qualora l'intervento riguardi immobili oggetto di contenzioso giudiziario;
 - f) nel caso in cui l'Ente beneficiario non sia in grado di cofinanziare l'intervento nella percentuale indicata nell'articolo 3;
 - g) ove risulti che l'intervento sia stato finanziato con altre e diverse risorse pubbliche.
3. In caso di revoca del contributo, il presente Accordo perderà automaticamente efficacia e l'Ente beneficiario sarà tenuto a restituire le somme eventualmente già ricevute per l'attuazione dell'intervento, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla relativa richiesta, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 10

(Durata ed efficacia)

1. Il presente Accordo diverrà efficace dalla data della sua approvazione e rimarrà efficace per almeno 3 (tre) anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione ovvero del verbale di collaudo con esito positivo dell'impianto e, comunque, fino a che non saranno state completamente adempiute tutte le obbligazioni nascenti dallo stesso.

Articolo 11

(Responsabilità esclusiva dell'Ente beneficiario)

1. L'Ente beneficiario è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione dell'intervento; il Dipartimento e la società Sport e Salute non rispondono, pertanto, delle eventuali inadempienze e del mancato rispetto da parte dell'Ente beneficiario delle obbligazioni da questo assunte nei confronti di appaltatori, fornitori, concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto, in relazione al presente accordo.
2. È esclusiva cura dell'Ente beneficiario la regolare esecuzione dell'intervento, il Dipartimento e la società Sport e Salute sono manlevate da qualunque responsabilità inerente all'errata esecuzione dell'intervento.
3. In particolare, l'Ente beneficiario manleva il Dipartimento e la società Sport e Salute da qualsiasi responsabilità verso terzi, e si impegna a tenerli indenni rispetto ad ogni azione, richiesta o pretesa di terzi, derivante dall'Accordo.

Art. 12

(Tracciabilità dei flussi finanziari e disposizioni in materia di anticorruzione)

1. Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'Ente beneficiario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a comunicare al Dipartimento e a Sport e Salute, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, con le modalità di cui al successivo comma 2, gli estremi identificativi del conto presso cui accreditare il contributo di cui all'articolo 5.
2. L'Ente beneficiario si impegna all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti.

Articolo 13

(Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti - OGV)

1. Il Beneficiario è tenuto ad assumere inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 Dicembre 2022 tutte le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) relative e necessarie alla realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento, come previsto l'art. 44, co. 7, lett. b), del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e successivamente modificato dalla L. 17 giugno 2021, n. 87. L'OGV è definita come *"l'obbligo che nasce nel momento in cui la stazione appaltante/responsabile dell'attuazione dell'intervento, assume un obbligo giuridico nei confronti di soggetti terzi in capo ai quali viene conseguentemente a determinarsi il diritto dell'adempimento dell'obbligo"*.
2. L'OGV si intende assunta allorché sia intervenuta la *proposta di aggiudicazione* di lavori e/o servizi e/o forniture, ai sensi dell'articolo 32 co. 8 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in favore di un operatore economico selezionato quale aggiudicatario selezionato sulla base di procedure di gara previste dall'ordinamento. Nell'ipotesi di procedura negoziata, l'OGV discende dall'atto amministrativo con il quale il Beneficiario individua il soggetto terzo contraente.

Art. 14

(Domicilio e comunicazioni)

1. Le parti eleggono domicilio presso la sede indicata nel presente Accordo; qualsiasi variazione dovrà essere comunicata nei modi di cui al successivo comma 2.
2. Tutte le comunicazioni, notifiche e documenti relativi all'Accordo dovranno essere inviati, a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi, pena l'invalidità delle comunicazioni, notifiche e documenti stessi:

per il Dipartimento:

PEC: progettisport@pec.governo.it

c.a. Capo Dipartimento per lo sport dott. Michele Sciscioli

per l'Ente beneficiario:

PEC: lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it

c.a.: dott. Angelantonio Angarano – Sindaco e legale rappresentante pro tempore

per Sport e Salute:

PEC: sporteperiferie2020@cert.sportosalute.eu

c.a.: ing. Luigi Ludovici

Articolo 15

(Tentativo di conciliazione – Foro competente)

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via bonaria. A tal fine le parti si impegnano a comunicare per iscritto l'oggetto ed i motivi della contestazione e ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla ricezione della contestazione e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 7 (sette) giorni.

2. Ove il tentativo di conciliazione di cui al precedente comma non andasse a buon fine, per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 16

(Consenso trattamento dei dati personali)

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento europeo 679/16 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" afferenti al trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato regolamento.
2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo 679/16 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Accordo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 17

(Disposizioni finali)

1. L'Accordo ed i relativi diritti e obblighi non possono essere ceduti a terzi.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si applicano le disposizioni previste dalle norme di legge vigenti in materia.
3. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Allegato "A": delibera di giunta comunale del 22.10.2020, n.231, attestante l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento e l'assunzione dell'impegno di spesa pari all'importo del cofinanziamento a carico dell'Ente beneficiario nel bilancio di previsione;

Allegato "B": quadro economico dell'intervento;

Allegato "C": format di dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte dell'eventuale gestore dell'impianto;

Per la PCM - Dipartimento per lo Sport

(dott. Michele Sciscioli)

Documento firmato digitalmente

Per il Comune di Bisceglie

(dott. Angelantonio Angarano)

Documento firmato digitalmente



Delibera di GIUNTA nr. *231* del 22/10/2020 (COPIA)

Oggetto Lavori di adeguamento impianti ed efficientamento energetico del Paladolmen. Nomina Rup, approvazione progetto esecutivo e autorizzazione inoltra richiesta di finanziamento Fondo Sport e Periferie.

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di Ottobre in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si e' riunita la Giunta Municipale composta da:

1	ANGARANO ANGELANTONIO	Presente
2	CONSIGLIO ANGELO MICHELE	Presente
3	RIGANTE ROBERTA	Presente
4	NAGLIERI GIOVANNI	Presente
5	STORELLI DOMENICO	Presente
6	ACQUAVIVA LOREDANA	Presente
7	PARISI NATALE	Presente
8	SETTE ROSALIA	Presente

Tutti presenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA.

Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente ANGARANO ANGELANTONIO sottopone all'esame della Giunta l'argomento in oggetto.

Premesso che in attuazione di quanto disposto dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, la presente seduta della Giunta comunale si è tenuta in videoconferenza tramite la piattaforma SKYPE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- L'articolo 1, comma 362, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

- Il Comitato Interministeriale per la programmazione economica, con delibera n. 45/2019, ha provveduto ad assegnare al Piano Operativo "Sport e Periferie" 40 milioni di euro per l'anno 2020.

- L'articolo 1, comma 182, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» ha previsto che le risorse del "Fondo Sport e Periferie", di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport (di seguito Ufficio) della Presidenza del Consiglio dei ministri.

- La suddetta legge rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Dipartimento per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma

- lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso.

- Ai sensi di quanto previsto, è stato emanato il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020 che definisce i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, procedendo alla ricognizione delle risorse finanziarie complessive da destinare al bando sport e periferie 2020, per un importo complessivo pari ad € 140.000.000,00.

- In attuazione del suddetto decreto, l'Ufficio per lo sport deve procedere alla selezione di interventi da finanziare, volti alle seguenti finalità:

a. realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;

b. diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;

c. completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale.

- Il Comune di Bisceglie intende partecipare alla selezione per interventi da finanziare per le finalità indicate dall'avviso pubblico individuando quale intervento prioritario per l'ente, l'adeguamento degli impianti e l'efficientamento energetico del Paladolmen di proprietà comunale e tanto al fine di consentire una rigenerazione dell'impianto sportivo finalizzato all'attività agonistica, localizzato nelle aree svantaggiate del Paese e nella periferia urbane;

- L'intervento era già stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e successivamente riconfermato nella programmazione del triennio 2020-2022;

al fine di addivenire alla tempestiva realizzazione degli interventi riscontrati necessari, nonché di predisporre, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso Pubblico, la candidatura di un progetto redatto in coerenza con i criteri di valutazione e selezione di cui all'Art. 7 del medesimo, si provvedeva in house alla attivazione dei percorsi di progettazione esecutiva attraverso le risorse umane in capo al Servizio Lavori Pubblici della Ripartizione tecnica comunale;

valutato il tenore degli interventi previsti, quantificati in complessivi 1.000.000,00 euro, visto il tetto massimo previsto nel bando di finanziamento pubblico "Fondo Sport e Periferie", in €. 700.000,00 si è reputato necessario prevedere il cofinanziamento della spesa con l'importo di €. 300.000,00 attraverso la contrazione di un mutuo con l'Istituto del Credito Sportivo;

tenuto conto che:

ai fini della gestione delle procedure tecnico amministrative di candidatura della proposta è necessario individuare un RUP, per il quale si ritiene di nominare l'Arch. Giacomo Losapio in qualità

di Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie;

Viste le tavole e gli elaborati di progettazione tecnica esecutiva dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento degli impianti e efficientamento energetico del Paladolmen", che formano parte integrante e sostanziale della presente proposta di provvedimento, così come di seguito numerate e denominate:

- A. Relazione Tecnica-Illustrativa
- B. Inquadramento Territoriale
- C.1 Stato dei Luoghi - Pianta Piano Terra
- C.2 Stato dei Luoghi - Pianta Secondo Livello
- C.3 Stato dei Luoghi - Pianta Terzo Livello
- C.4 Stato dei Luoghi - Pianta Livello Copertura
- C.5 Stato dei Luoghi - Prospetti
- D.1 Progetto - Pianta Piano Terra
- D.2 Progetto - Pianta Secondo Livello
- D.3 Progetto - Pianta Terzo Livello
- G.4 Progetto - Pianta Livello Copertura
- D.5 Progetto - Prospetti
- E. Documentazione Fotografica
- F. Computo Metrico Estimativo
- G. Elenco Dei Prezzi Unitari E Analisi Dei Prezzi
- H. Ape Ante Operam
- I. Ape Post Operam
- L. Diagnosi Energetica
- M. Schema Di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto
- N. Piano Di Sicurezza e di Coordinamento
- O. Piano Di Manutenzione
- P. Quadro Di Incidenza Della Manodopera
- Q. Quadro Economico

Visto il quadro economico del progetto esecutivo denominato "Lavori di adeguamento degli impianti e efficientamento energetico del Paladolmen", distinto come di seguito rappresentato:

A LAVORI	
A.1 Importo lavori	€ 797.220,46
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso su A.1	€ 54.000,00
A.3 Oneri della sicurezza COVID-19 non soggetti a ribasso	€ 29.753,59
Totale lavori	€ 880.974,05
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:	
B.1 IVA 10% sui lavori	€ 88.097,41
B.2 Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 e ss. mm.	€ 17.619,48
B.3 Spese ANAC + spese di gara	€ 3.500,00
B.4 Imprevisti, arrotondamenti, economie	€ 8.917,33
B.5 IVA su imprevisti	€ 891,73
Totale somme a disposizione della Stazione appaltante	€ 119.025,95
TOTALE	€ 1.000.000,00

Dato atto che:

Tutta la documentazione, ivi comprese le tavole e gli elaborati tecnici citati nel presente provvedimento risultano depositati e sono consultabili presso il Servizio Lavori Pubblici della Ripartizione Tecnica;

Pur avendo inoltrato una richiesta di parere presso il CONI territorialmente competente e tanto per gli aspetti puramente formali, Il presente progetto, nello specifico non è da sottoporre a pareri o visti di altri uffici in quanto l'intervento non prevede alcuna modifica dell'immobile esistente e interviene sul miglioramento delle qualità prestazionali dell'involucro edilizio e sugli aspetti impiantistici (ripristino funzionamento);

il progetto persegue finalità di rigenerazione dell'impianto sportivo finalizzato all'attività agonistica, localizzato nelle aree svantaggiate dei Paesi e nella periferia urbana ai sensi di quanto previsto all'art. 1 lett. a) dell'avviso pubblico;

Questa Amministrazione Comunale si impegnerà alla copertura della quota di cofinanziamento di €. 300.000,00 di cui al progetto attraverso l'attivazione di apposito mutuo con l'Istituto del Credito Sportivo;

visto l'atto di verifica e validazione del progetto esecutivo, a firma del RUP ai sensi del comma 6 lett. d) e del comma 7 dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 sottoscritto in data 16/09/2020;

Dato atto che, l'istruttoria del presente provvedimento è stata cura del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici della Ripartizione Pianificazione, Programmi e Infrastrutture;

Vista la proposta di provvedimento controllata tecnicamente dal Dirigente della Ripartizione proponente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come da allegato prospetto:

-Il Dirigente della Ripartizione Pianificazione, Programmi e Infrastrutture ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica ;

- il Dirigente della Ripartizione Economico-Finanziaria ha attestato per la regolarità contabile che trattasi di atto con richiesta di finanziamento già previsto negli atti di programmazione dell'Ente 2020/2022;

Dato atto che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 48 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, di cui uno per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

DELIBERA

Per tutto quanto riportato in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento :

1) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai fini della gestione delle procedure tecnico amministrative di candidatura della proposta e dell'eventuale attuazione del progetto, l'Arch. Giacomo Losapio nella sua qualità di Dirigente della Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture del Comune di Bisceglie.

2) Approvare in linea tecnica il progetto esecutivo denominato "Lavori di adeguamento degli impianti e efficientamento energetico del Paladolmen" di cui all'elenco elaborati tecnici come riportati in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3) Approvare il quadro economico del progetto di cui al punto 2) dell'importo complessivo di 1.000.000,00 euro come in premessa ripartito, dandosi atto che lo stesso troverà copertura per la quota di 700.000,00 euro, qualora idoneo e ammesso a finanziamento, con i fondi di cui allo "Avviso pubblico Sport e Periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del "Fondo Sport e Periferie"" , e per la quota di 300.000,00 euro attraverso la contrazione di un mutuo agevolato con l'Istituto del Credito Sportivo che il Comune di Bisceglie si impegna formalmente ad attivare con un successivo provvedimento;

4) Dare atto che l'intervento è stato previsto già nel redigendo programma triennale dei LL.PP. 2020-2022 e nel bilancio 2020/2022;

5) Dare atto, altresì il progetto persegue finalità di rigenerazione dell'impianto sportivo finalizzato all'attività agonistica, localizzato nelle aree svantaggiate dei Paesi e nella periferia urbana ai sensi di quanto previsto all'art. 1 lett. a) dell'avviso pubblico

6) Delegare il Sig. Sindaco a inoltrare istanza di finanziamento unitamente alla sottoscrizione della documentazione di competenza del Rappresentante Legale dell'Ente così come richiesta dall'Avviso pubblico e predisposta dagli uffici.

7) Dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta f.to ANGARANO ANGELANTONIO

Segretario Generale f.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

Copia conforme all'originale

Li', 23/10/2020

F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA



CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 23/10/2020 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Delibera trasmessa telematicamente ai Capigruppo consiliari contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

Li',

Segretario Generale
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

Nr. Registro public. Albo Pretorio: 02206

**ATTESTATO
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge.

Li', 22/10/2020

Segretario Generale
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

**CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione decorsi 10 gg. dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio informatico diviene esecutiva il 03/11/2020.

Li', 03/11/2020

Segretario Generale
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

CITTÀ DI BISCEGLIE

Provincia di Bari

Codice Fiscale 83001630725 - Partita IVA 00973800725

- PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° DEL d.lgs. 267/2000 -

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA:

Levata di adeguamento impianti ed efficientamento energetico - del Taledolupem. Nomine RUP, approvazione progetto esecutivo e avanzato fronte. invito adozione di finanziamento C.Fondo Spese Transfero

ESPRESSIONE PARERI

Parere Tecnico:

favorevole

Bisceglie, li

18/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

Parere Contabile

favorevole al d.d. con ridotti di rientro per fronte agli di di frequenze di sedi S/1 22/10/2020

Bisceglie, li

21/10/2020

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA

[Signature]

Attestazione di conformità

Bisceglie, li

22/10/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]



COMUNE DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta - Andria - Trani

RIPARTIZIONE TECNICA

Allegato B

FONDO SPORT E PERIFERIE 2020

Lavori di adeguamento impianti ed efficientamento energetico del PalaDolmen

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

PROGETTISTI

GEOM. BARTOLO DI PIERRO - UTC

ARCH. LUCA MONTRONE - UTC

ING. SILVIO PATRUNO - UTC

SCALA:

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

ING. SILVIO PATRUNO - UTC

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARCH. GIACOMO LOSAPIO - UTC

DATA

SETTEMBRE 2020

TAVOLA

Q

A	LAVORI	
A.1	Importo lavori	€ 797 220,46
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso su A.1	€ 54 000,00
A.3	Oneri della sicurezza COVID-19 non soggetti a ribasso	€ 29 753,59
	<i>Totale lavori</i>	€ 880 974,05

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	IVA 10% sui lavori	€ 88 097,41
B.2	Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.	€ 17 619,48
B.3	Spese ANAC + spese di gara	€ 3 500,00
B.5	Imprevisti, arrotondamenti, economie	€ 8 917,33
B.6	IVA su Imprevisti	€ 891,73
	<i>Totale somme a disposizione della stazione appaltante</i>	€ 119 025,95

	TOTALE	€ 1 000 000,00
--	---------------	-----------------------

ASSENSO ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO _____

L'(associazione) _____, sita in _____, C.F. e partita IVA _____, rappresentata dal _____, nato a _____, il _____, in qualità di legale rappresentante, con la presente, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

1. di aver in gestione l'impianto di _____ a seguito di regolare atto di concessione rilasciato dal _____;
2. di essere a conoscenza che presso l'impianto sarà realizzato l'intervento _____;
3. di prestare il proprio assenso alla realizzazione dell'intervento di cui sopra;
4. di impegnarsi a garantire l'accesso all'Impianto oggetto di intervento, nei modi e nei tempi stabiliti dalla Stazione Appaltante, al RUP della Città Metropolitana, al Direttore Lavori e agli altri soggetti di cui all'articolo 101 del D.lgs. 50/2016, nonché agli operatori economici che eseguiranno i sopralluoghi ai fini della presentazione delle offerte in sede di gara, all'aggiudicatario e agli eventuali subappaltatori o terzi subcontraenti comunque coinvolti nella realizzazione dell'intervento medesimo.

In fede

(Allegare copia di un documento di identità)